

Indicazioni per gli annuari Diocesani

Agli annuari è dedicato l'art. 11 del Decreto Generale CEI sulla riservatezza: essi possono essere redatti in formato cartaceo o digitale e “contengono i dati necessari a individuare gli enti, gli uffici, le strutture, le circoscrizioni, i titolari delle funzioni di legale rappresentanza e il personale addetto”.

Nel curare la pubblicazione dell'annuario è innanzitutto bene ricordare il **principio di minimizzazione dei dati** (art. 3 §1.c): potranno essere diffusi solo quei dati personali strettamente necessari all'identificazione dei titolari di un ufficio ecclesiastico o di un incarico CEI o diocesano e i suoi contatti ufficiali (indirizzi e numeri telefonici dell'Ente di appartenenza, cioè della Parrocchia o dell'Ufficio di Curia). Solo eventualmente e comunque con il consenso dell'interessato anche altri dati di contatto personali.

Per dati essenziali all'identificazione di un chierico si può intendere:

- Il nome e cognome
- Il luogo di nascita
- La data o almeno l'anno di nascita
- La data o almeno l'anno di ordinazione.

Per i laici, invece, salvo particolari esigenze, è consigliabile inserire nell'annuario solo i nomi e i cognomi di coloro che ricoprono uffici ecclesiastici o ruoli ecclesiali rilevanti (componenti del Consiglio Pastorale Diocesano, referenti di associazione e movimenti, responsabili degli uffici di Curia...) ed eventualmente anche i recapiti di contatto ufficiali dell'ente di appartenenza.

Pertanto, la **base giuridica** che permette all'ente ecclesiastico di rendere pubblici le diverse articolazioni della propria organizzazione (in particolare la pubblicazione dei dati essenziali necessari all'identificazione dei titolari degli uffici ecclesiastici e dei più rilevanti incarichi CEI o diocesani) è lo stesso art. 11 §1 del Decreto Generale, che statuisce l'obbligo di legge nonché il legittimo interesse pastorale. Per questo motivo l'interessato non può chiedere la cancellazione di questo tipo di dati: il cancelliere o un parroco non possono non apparire sull'annuario, strumento necessario per l'organizzazione ecclesiastica e per il pubblico esercizio del culto.

La **base giuridica** che permette la pubblicazione dei contatti personali dell'interessato, laico o chierico, è il consenso informato. Se esso è revocato dallo stesso interessato, i contatti personali non saranno più pubblicabili in formato cartaceo dall'edizione successiva dell'annuario e/o andranno rimossi dalla versione elettronica.

È necessario fornire agli interessati, prima della pubblicazione dell'annuario, apposita **informativa** circa il trattamento dei dati essenziali e la pubblicazione previo libero e facoltativo consenso dei dati di contatto. L'informativa dovrà essere consegnata solo una volta e non vi è obbligo di fornirla nuovamente ogni anno salvo cambiamenti sostanziali nella stessa.

A coloro che sono chierici oppure laici che ricoprono incarichi ecclesiali rilevanti si potrà consegnare o inviare via mail l'informativa. In seguito si potrà consegnarla in occasione dell'ordinazione o, per i laici, dell'assunzione di un incarico.

Sul sito dell'ufficio giuridico della CEI sono disponibili bozze di informativa per il trattamento dei dati dei chierici e dei laici che ricoprono gratuitamente un incarico diocesano rilevante, esse includono anche le informazioni riguardanti gli annuari che è necessario comunicare agli interessati.